

Il decreto Agosto ha introdotto significative innovazioni in materia di [integrazioni salariali](#) e [trattamenti a sostegno del reddito](#) connessi alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario

Il "decreto Agosto" prevede la possibilità di chiedere l'accesso ai **trattamenti di integrazione salariale** e **assegno ordinario** nel secondo semestre 2020. Le destinatarie delle misure sono le **aziende** che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le **nove settimane aggiuntive** devono collocarsi tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti, dunque, non può superare le **18 settimane complessive**.

La possibilità di fruire di questo periodo di trattamenti di integrazione salariale prescinde dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. Sarà quindi possibile richiedere l'accesso a questo piano di ammortizzatori sociali anche da parte delle aziende che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale Covid-19.

Nella [circolare INPS 30 settembre 2020, n. 115](#), che illustra le citate novità introdotte dal decreto Agosto in materia di trattamenti di integrazione salariale, sono presenti anche specifiche relative all'accesso alla **Cassa Integrazione** dei lavoratori dipendenti iscritti al **Fondo Pensione Sportivi Professionisti** e all'estensione del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel **settore aereo**, in possesso di particolari requisiti.